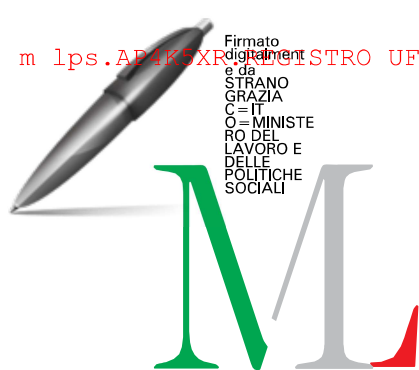




Firmato digitalmente
e da
STRANO
GRAZIA
C=IT
O=MINISTE
RO DEL
LAVORO E
DELLE
POLITICHE
SOCIALI



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per l'innovazione,
l'amministrazione generale, il personale
e i servizi**

*Alle Organizzazioni Sindacali dell'Area Funzioni
centrali*

CISL FP; ANMI ASSOMED SIVEMP FPM; CIDA FUNZIONI
CENTRALI; FLEPAR; UIL PA; DIRSTAT FIALP; FEMEPA;
FP CGIL; UNADIS

06.09

Oggetto: convocazione

Codeste OO.SS sono convocate alla riunione che si terrà il giorno 5 novembre 2025 alle ore 15.00 presso il Saloncino cinque, sito presso la sede ministeriale di Via Flavia n.6, sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- Situazione logistica

La riunione si svolgerà in modalità mista attraverso la piattaforma virtuale Microsoft TEAMS. Pertanto, a chi non potesse partecipare verrà trasmesso, su richiesta, con successiva mail, il link di accesso alla piattaforma Microsoft TEAMS.

IL DIRETTORE GENERALE
Grazia STRANO*

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i*

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e, in particolare, l’articolo 17;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, nonché gli articoli da 41 a 44;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*” e, in particolare, l’articolo 118;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” e, in particolare, l’articolo 37;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 7;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*” e, in particolare, gli articoli 12 e 13;

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante “*Attuazione della direttiva 2016/798 del*

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”;*

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, gli articoli 5 e 13;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;*

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, e, in particolare, gli articoli 186 e 223;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”*, e, in particolare l'articolo 6, comma 6-ter, che *“ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa”*, ha autorizzato il medesimo Ministero ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità;

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 6-septies, del citato decreto-legge n. 60 del 2024, con il quale, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stato istituito *“un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa”* e che ha, conseguentemente, ampliato la dotazione organica del Ministero di un posto dirigenziale di livello generale e di tre di livello non generale;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio”*, e, in particolare, l'articolo 5, che ha individuato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tra le *“Autorità settoriali competenti”* (ASC) per il settore dei trasporti, conseguentemente aumentando la dotazione organica del Ministero di un posto di dirigente di seconda fascia e di 6 unità di personale Area funzionari;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante *“Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148”*, e, in particolare, l'articolo 11, che ha designato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale Autorità di settore NIS per il settore trasporti e per i soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale e che ha autorizzato ciascuna Autorità di settore a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di 2 unità di personale non dirigenziale, appartenente

all'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, o categorie equivalenti;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare:

- l'articolo 18, comma 1, che ha apportato modifiche al comma 891 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di prevedere l'assunzione, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da destinare alle attività di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;
- l'articolo 20, comma 2-*bis*, che prevede, presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'istituzione della Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), operante alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del medesimo Ministero e retta da un dirigente di livello non generale; a tal fine, la medesima disposizione autorizza il medesimo Ministero a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti;
- l'articolo 20 comma 2-*ter*, ai sensi del quale è autorizzato l'incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'aggiunta di due posizioni di dirigente generale da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali o regionali per le opere pubbliche;
- l'articolo 20, comma 2-*quater*, che incrementa di ulteriori due unità dirigenziali non generali il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzando il conferimento dei relativi incarichi, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti;
- l'articolo 20, comma 2-*quinqies*, che autorizza l'adeguamento, entro il 31 dicembre 2025 e con le modalità previste dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 173 del 2022, del regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di recepire quanto disposto dai richiamati commi da 2-*bis* a 2-*quater* del medesimo articolo 20;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2024, n. 151, con il quale sono stati definiti funzioni e compiti degli uffici dirigenziali di seconda fascia del Ministero;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere alla modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, e della Tabella A allegata al medesimo regolamento relativa alla dotazione organica del Ministero, al fine di adeguarlo alle disposizioni sopra riportate che hanno previsto l'incremento della citata dotazione organica;

VISTA l'informativa alle Organizzazioni sindacali del provvedimento di riorganizzazione del Ministero resa nell'incontro tenutosi il.....;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

VISTA la nota prot., con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso il concerto;

VISTA la nota prot., con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186)

1. All'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, le parole “*sette provveditorati interregionali*” sono sostituite dalle seguenti: “*nove provveditorati regionali e interregionali*”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186)

1. All'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, le parole “*Provveditorati interregionali*” sono sostituite dalle seguenti: “*Provveditorati regionali e interregionali*”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, dopo il comma 8 è inserito il seguente: *“8-bis. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, opera, alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, cui è preposto un dirigente di livello non generale nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del citato regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonché per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS.”.*

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186)

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Costituiscono strutture decentrate del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, i Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche, di seguito denominati Provveditorati regionali e interregionali, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono:*
 - a) *Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;*
 - b) *Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la Lombardia, con sede in Milano;*
 - c) *Provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna;*
 - d) *Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;*
 - e) *Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;*
 - f) *Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;*
 - g) *Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania e il Molise con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;*
 - h) *Provveditorato interregionale per la Puglia e la Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;*

- i) *Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.*”;
- b) al comma 2, dopo la parola: “Provveditorato” sono inserite le seguenti: “*regionale e*”.

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: “I Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche”.

Art. 5.

(Modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186)

1. All’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, le parole “*Provveditorati interregionali*”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “*Provveditorati regionali e interregionali*” e, al comma 2, lettera *m*), dopo le parole “*Direzione generale per gli affari legali*” sono inserite le seguenti: “*, societari*”

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: “Competenze dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche”.

Art. 6.

(Modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186)

1. All’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “*Provveditorati interregionali*” sono sostituite dalle seguenti: “*Provveditorati regionali e interregionali*”;
 - b) al comma 2, le parole “*Provveditorato interregionale*” sono sostituite dalle seguenti: “*Provveditorato regionale e interregionale*”;
 - c) ai commi 3 e 6, la parola: “*interregionale*”, ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: “*regionale o interregionale*”;
 - d) il comma 8 è abrogato.

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: “Competenze dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche”.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

“b-bis) il Nucleo di cui all'articolo 6, comma 6-septies, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, che coadiuva e supporta l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa e da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

b-ter) l'Organo Centrale di Sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, nel quale sono incardinate le funzioni di “Autorità NIS di settore” per i trasporti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e comma 2, lettera f), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, e le funzioni di “Autorità settoriale competente” ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134.”.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, la parola “*quaranta*” è sostituita dalla seguente “*quarantatré*” e la parola “*duecentoundici*” è sostituita dalla seguente: “*duecentodiciotto*”.

Art. 9.

(Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale)

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero oggetto di riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 10.

(Dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. La Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 9, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale in conformità alle competenze del rispettivo settore di attribuzione.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 9, i Provveditorati interregionali assicurano lo svolgimento delle attività di competenza avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale.
3. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate per effetto del presente regolamento, la decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Tabella A**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dotazione organica**

Dirigenti di livello generale	43*
Dirigenti di livello non generale	218**
<i>Totali dirigenti</i>	261
Area Elevate Professionalità	110
Area Funzionari	3.699
Area Assistenti	3.527
Area Operatori	88
<i>Totale Aree</i>	7.424
Totale complessivo	7.685
*di cui un numero fino a tre per lo svolgimento degli incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 6, del relativo regolamento, ove conferiti. **di cui, un numero non superiore a sette presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del relativo regolamento, ed uno nell'ambito della Struttura tecnica permanente per la misurazione delle performance, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del medesimo regolamento.	